



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

### **RISOLUZIONE N. 4 del 9 marzo 2004**

**Circolare sui compensi da liquidare ai commissari ad Acta ex art. 70 D.lgs n. 546/1992.**

**Questione circa la gratuità o meno dell'incarico – Delega conferita ai Giudici componenti delle sezioni.**

Con nota prot.n.5902 del 22/09/2003, il Presidente della Commissione Regionale della Campania, al fine di emanare sul punto direttive ai Presidenti di Commissioni e allo scopo di uniformare la procedura nei confronti dei componenti il collegio, chiede la rivisitazione della risoluzione n.6 del 05/11/2002, avente per oggetto “nomina del commissario nel giudizio di ottemperanza”.

La richiesta trae spunto dalla allegata nota prot. n. 5163/2003, del Presidente della 15<sup>a</sup> sezione della stessa Commissione Tributaria Regionale, con la quale sono state formulate osservazioni in ordine alle conclusioni cui è pervenuto il Consiglio nella citata risoluzione 6/2002.

In tale risoluzione, il Consiglio ebbe a suggerire che preferibilmente si delegasse agli adempimenti di esecuzione del giudicato un componente del collegio (con un incarico gratuito) e solo in caso di ravvisata impraticabilità di tale soluzione, si facesse ricorso alla nomina di un commissario, con diritto al compenso.

Il Consiglio esprimeva altresì perplessità circa l'ipotesi che all'Ufficio di commissario “ad acta” venisse chiamato un componente del collegio, e sottolineava l'inopportunità della nomina a commissario di un giudice tributario della stessa o di altra commissione.

A sua volta, il Presidente della 15<sup>a</sup> sezione della Commissione Tributaria Regionale Campania, solleva dubbi in specifico riferimento alla questione relativa alla gratuità dell'incarico al componente delegato del collegio, e solleva problemi di ordine pratico in sede di esecuzione; chiede di voler rivalutare l'interpretazione data alla norma di cui al 7° comma dell'art.70 del D.lgs n.546/1992.

Su questo punto, la nota del Presidente della Commissione Tributaria Regionale sottolinea che la facoltà di delegare un componente ovvero di nominare un commissario ad acta non sembra comportare una differenziazione tra le due figure “non potendosi dubitare che la fissazione di un termine (per i necessari provvedimenti attuativi) è necessariamente rivolta ad entrambi, per cui anche la determinazione del compenso non può non riguardare entrambi”.

## OSSERVA

Appare opportuno premettere che i pareri espressi dall'Ufficio Studi di questo Consiglio, e dal Consiglio stesso approvati, non costituiscono alcun vincolo nell'esercizio delle funzioni giudiziarie proprie della magistratura tributaria; bensì solo un supporto utile per la elaborazione di decisioni meditate.

Quindi il controllo delle pronunce assunte dal giudice con la sentenza di attuazione del giudicato che contenga anche la liquidazione del compenso è demandato – come esattamente ricorda il Presidente della Commissione Tributaria Regionale della Campania – alle procedure di impugnazione (ricorso per Cassazione avverso la sentenza di cui al citato art.70, ricorso al capo dell'Ufficio ex art. 170 D.lgs 115/2002 e quindi ricorso per cassazione contro il decreto che liquidi il compenso). Mentre il sindacato di questo Consiglio è ammesso solo nei ristretti ambiti propri del giudizio disciplinare.

Così precisati i limiti del suo intervento, il Consiglio ribadisce che appare logico supporre che l'ordine in cui le varie soluzioni alternative sono collocate nel 7° comma dell'art.70, esprima una preferenza del legislatore certo superabile nella meditata valutazione del giudice, ma di cui pur sempre il giudice deve tener conto. Quindi la delega ad un componente del Collegio “per i necessari provvedimenti attuativi” appare subordinata ad una valutazione di opportunità, ed a sua volta appare preferibile rispetto alla nomina di un commissario “ad acta”.

Per quanto attiene poi al compenso, nel rilevare che il tenore letterale della norma non sembra escludere una distinzione tra componente del collegio (che viene semplicemente delegato) e commissario (che viene nominato ed al quale il collegio fissa un termine ... e determina il compenso a lui spettante) e nel ritenere non condivisibile che il collegio possa fissare un compenso ad uno dei suoi componenti, il Consiglio conferma l'opinione secondo cui il componente del collegio non ha diritto ad un compenso specifico ed aggiuntivo. Si aggiunga che la norma rinvia alle disposizioni della legge 8 luglio 1980, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni (oggi al D.P.R del 30 maggio 2002, n 115 “Testo Unico delle Disposizioni Legislative e Regolamentari in Materia di Spese di Giustizia”), vengono, cioè, richiamate le disposizioni relative ai compensi spettanti agli “ausiliari del giudice”, cui viene equiparato il commissario ad acta (art. 57 D.P.R. 115: “al commissario ad acta si applica la disciplina degli ausiliari del magistrato, per l'onorario, le indennità e spese di viaggio e per le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico”). Ed il giudice delegato non è certo equiparabile ad un “ausiliario del giudice” essendo componente del collegio giudicante.

Al di là, comunque, della impossibilità, per il collegio di nominare un proprio componente come “commissario ad acta”, in quanto la norma prevede per i componenti del collegio il diverso ruolo di “giudice delegato”, è di tutta evidenza l’inopportunità che il collegio conferisca ad un suo componente un incarico retribuito.

Si comunichi al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 545/92, nonché ai Presidenti delle Commissioni tributarie regionali e provinciali, i quali ne cureranno la comunicazione a tutti i componenti delle rispettive Commissioni.

IL PRESIDENTE  
Ennio Attilio Sepe